

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 171}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, GAVA, ALLOCCA, BARBA, BARBI, CORTESE,
LOBIANCO, PATRIARCA, PISICCHIO, RICCIO STEFANO,
CALDORO, CIAMPAGLIA**

Presentata il 30 maggio 1972

Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura furono presentate alla Camera dei deputati varie proposte di legge relative al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Tali proposte furono esaminate dalla II Commissione interni, che costituì nel suo ambito un apposito comitato ristretto, sin dal novembre 1970, che dopo una larga ed approfondita indagine pervenne alla compilazione d'un « Testo unificato », che fu approvato ad « unanimità » il 5 ottobre 1971.

Le proposte in parola, che si trovavano ormai da alcuni mesi in « sede legislativa », avevano, inoltre, già avuto nel maggio 1971, il « parere favorevole » della V Commissione bilancio e partecipazioni statali.

Nella seduta del 25 novembre 1971 dalla II Commissione venne deciso di chiedere il parere (per altro non vincolante) della VII Commissione difesa sul testo unificato.

Tale Commissione espresse, a sua volta, al pari della V Commissione bilancio, il suo « parere favorevole ».

L'iter legislativo era ormai completato, ma, purtroppo, le elezioni presidenziali, la lunga

crisi di governo e lo scioglimento anticipato del Parlamento impedirono, nella scorsa legislatura, che la II Commissione interni potesse, finalmente, dopo un lungo e laborioso esame, approvare, in sede legislativa, il testo unificato approvato, come si è innanzidetto, ad unanimità dal comitato ristretto il 5 ottobre 1971.

La mancata approvazione di tale testo, che mirava a sanare delle gravi « sperequazioni » a danno di circa 400 ufficiali in servizio permanente effettivo iscritti nel ruolo ordinario e nel ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha, in particolare, gravemente danneggiato, moralmente ed economicamente, varie decine di ufficiali di pubblica sicurezza, che sono stati colpiti dai limiti di età nel grado e collocati in congedo a partire dal « 1° gennaio 1971 », data di decorrenza degli effetti giuridici del testo unificato. Viene, pertanto, presentata all'inizio della nuova legislatura la presente proposta di legge, che riproduce quasi integralmente il testo unificato del 5 ottobre 1971 e per la quale si chiede, per i motivi ampiamente esposti la « procedura d'urgenza ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati, con decorrenza 1° gennaio 1971, in 200 e 100.

ART. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione del servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 30 dicembre 1966, n. 1116, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, che non siano stati mai valutati per l'avanzamento al grado superiore, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario, che saranno colpiti dai limiti di età entro il 31 dicembre 1979 e che abbiano maturato 4 anni di anzianità di grado, sono valutati, a domanda, per l'avanzamento e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello e collocati nella posizione « a disposizione ». La disposizione di cui al presente comma si applica dal 1° gennaio 1971.

ART. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, che entro il 31 dicembre 1971, abbiano comunque prestato 20 anni di servizio nel Corpo, compreso quello prestato nei Corpi di polizia della Venezia Giulia, ridotti a 17

anni per gli ex combattenti e reduci, viene riconosciuta, nel grado rivestito, l'anzianità che sarebbe loro spettata al compimento dei 7 anni dalla data di promozione nel grado, con il quale furono iscritti nel predetto ruolo.

L'anzianità di grado, attribuita in applicazione del comma precedente, non può avere comunque decorrenza anteriore al 5 agosto 1956 e gli effetti economici non possano decorrere che dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano stati promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianità. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi ed all'articolo 1 della presente legge sono applicate agli ufficiali in attività di servizio al 1° gennaio 1971.

ART. 4.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario e nel ruolo separato e limitato, che sono raggiunti dai limiti di età per il collocamento in congedo, entro il 31 dicembre 1975, o che sono divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che sono deceduti, qualora si trovino nella condizione di aver maturato da ufficiale un'anzianità complessiva di servizio, compresa quella maturata nelle Armi o Corpi di provenienza, non inferiore ad anni 17, sono promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

ART. 5.

I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato una anzianità di grado pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario che vengono

collocati a disposizione, possono chiedere di essere trasferiti in detta posizione e sono valutati per l'avanzamento a colonnello in conformità ai criteri ed alle modalità fissati per gli ufficiali del ruolo ordinario prescindendo, fino al 31 dicembre 1975, dal possesso del requisito di comando.

I tenenti colonnelli del ruolo separato e limitato i quali non possono maturare l'anzianità di grado di cui al comma precedente perché raggiunti dai limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, ove posseggano una anzianità pari a quella dei tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell'articolo 2, sono valutati prescindendo dal possesso del requisito di comando e, se riconosciuti idonei, promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai limiti di età o dal giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che loro competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sopesa la valutazione o la promozione.

ART. 6.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Agli ufficiali cui si riferisce il presente articolo che hanno conseguito la promozione al grado di tenente nell'Arma di provenienza, viene conferito il grado di capitano al compimento dei 7 anni da tale promozione.

ART. 7.

Agli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è riconosciuta l'anzianità del grado rivestito nelle Forze armate di provenienza e per l'effetto essi hanno titolo alla conseguente ricostruzione di carriera ora per allora.

Le promozioni che potranno essere conferite in applicazione del precedente comma saranno considerate in eccedenza a quelle già disposte.

ART. 8.

Le promozioni ai gradi di maresciallo di prima classe e di terza classe sono disposte con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono formate le vacanze utilizzate.

I marescialli di seconda e terza classe ed i brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che entro il 31 dicembre 1979 saranno colpiti dai limiti di età o che diverranno permanentemente inabili al servizio o che saranno deceduti, qualora abbiano maturato, rispettivamente, una anzianità complessiva di servizio da sottufficiale di venti, quindici e dieci anni sono valutati per l'avanzamento e, se giudicati idonei, promossi al grado superiore a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso. La disposizione di cui al presente comma si applica dal 1° gennaio 1971.

Per i brigadieri ed i marescialli di seconda classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato che cessano dal servizio per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio, agli effetti del conferimento della seconda promozione, la condizione posta dal primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, si intende verificata qualora i pari grado ed anzianità dei ruoli ordinari siano stati compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento a scelta.

ART. 9.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 803, si applicano con effetto dal 1° gennaio 1967 al personale raggiunto dai limiti di età per la cessazione dal servizio, divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o deceduto.

Alle guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocate in congedo anteriormente all'entrata in vigore della legge 1968, n. 249, per limiti di età o di servizio o per fisica inidoneità la promozione ad appuntato con effetto dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo, qualora abbiano maturato una anzianità di almeno 20 anni di servizio.

Gli appuntati di pubblica sicurezza che saranno colpiti dai limiti di età per il collocamento in congedo entro il 15 aprile 1973 sono ammessi all'esame di idoneità per l'avanzamento a vicebrigadiere, in deroga al requisito

della permanenza nel grado per almeno cinque anni, di cui al primo comma dell'articolo 87 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Tra i destinatari della legge 27 febbraio 1963, n. 225, deve intendersi compreso anche il personale immesso nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza attraverso le normali procedure di reclutamento prima dell'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, e della legge 10 aprile 1954, n. 217, nonché il personale transitato dalla carriera dei militari di truppa a quella di sottufficiale cui è riconosciuta facoltà di chiedere, ora per allora, il collocamento in soprannumero nella nuova posizione ai fini dell'avanzamento secondo i criteri fissati dall'articolo 2 della citata legge 27 febbraio 1963, n. 225.

ART. 10.

Ai militari di pubblica sicurezza di ogni grado, partigiani combattenti della guerra di liberazione, sono estese le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22.

Ai militari di pubblica sicurezza partigiani e combattenti della guerra di liberazione è riconosciuto titolo per la conseguente ricostruzione di carriera:

a) l'anzianità di grado posseduta nei ruoli del servizio permanente effettivo della forza armata di provenienza o nei ruoli dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, per gli ufficiali e reclutati in virtù della legge 26 gennaio 1942, n. 39;

b) l'anzianità di grado con cui vennero iscritti in ruolo riferita alla data di assunzione in servizio ausiliario di polizia nei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie reclutati in virtù dei decreti-legge 6 settembre 1946, n. 106 e 10 luglio 1947, n. 687.

Per effetto di tale riconoscimento, il personale interessato ha diritto alla ricostruzione di carriera prevista dalle leggi indicate al primo comma, in base al periodo minimo di permanenza nel grado, secondo le leggi vigenti alla data in cui avviene la ricostruzione di ciascun grado. Le promozioni conferite saranno considerate in eccedenza a quelle già disposte.

Per il proseguimento della carriera, il personale di cui al primo comma, del presente articolo, è collocato in soprannumero. I posti da istituire nel soprannumero del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici non può

superare ogni anno il numero delle promozioni stabilite secondo le vigenti disposizioni e comunque in ciascun grado gerarchico non può essere inferiore ad un posto all'anno.

Gli ufficiali che conseguono la promozione ai sensi dei precedenti commi, solo a loro domanda, possono essere collocati a disposizione.

ART. 11.

Agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessino dal servizio per limiti di età o per infermità dipendenti da causa di servizio può essere conferita, all'atto del collocamento in congedo, la nomina a vicebrigadiere di complemento.

La nomina stessa può essere conferita anche agli appuntati, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già collocati in congedo per limiti di età o per infermità dipendenti da causa di servizio.

Le nomine di cui ai commi precedenti sono disposte a richiesta degli interessati e previo giudizio di merito della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

ART. 12.

Il reclutamento degli allievi guardie di pubblica sicurezza avviene in relazione alle vacanze prevedibili nei ruoli dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza determinate, all'inizio di ciascun anno, dal Ministero dell'interno con proprio decreto sulla base della media delle vacanze verificatesi nel quinquennio precedente, escluse quelle derivanti da aumento di organici che sono, tuttavia, computabili in sede di adozione del predetto decreto in aggiunta alla media quinquennale; le nomine ad allievo guardia ed a guardia sono disposte anche in eccedenza all'effettiva vacanza salvo riassorbimento.

Gli aspiranti guardie di pubblica sicurezza, oltre che dei requisiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, devono essere riconosciuti in possesso di grado di cultura adeguato al titolo di studio richiesto e della idoneità psicofisica all'incondizionato servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I prescelti per l'arruolamento in base ai preliminari accertamenti in sede provinciale degli organi gerarchici dell'amministrazione

dell'Interno sono convocati presso una scuola di polizia per gli accertamenti definitivi in vista del giudizio globale di idoneità che è demandato al Comandante della scuola, sentito il presidente del collegio medico ed il dirigente del gruppo selettore del Centro psicotecnico.

Gli aspiranti dichiarati definitivamente idonei sono nominati allievi guardie ed ammessi a frequentare il corso semestrale di istruzione, riducibile a quattro mesi per eccezionali esigenze, al termine del quale, se superano gli esami finali, conseguono la nomina a guardia, contraendo ferma triennale decorrente dalla data di arruolamento.

Gli allievi guardie che sono rimasti assenti per più di sessanta giorni e quelli che non hanno potuto sostenere gli esami finali per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà ovvero non hanno superato gli esami sono rinviati a frequentare il corso successivo; il corso si può ripetere per una sola volta.

Su motivata proposta del comandante della scuola, sono licenziati, senza possibilità di essere riammessi ai successivi corsi, gli allievi guardie che abbiano dimostrato insufficienza di requisiti morali ed attitudinali o che abbiano dato luogo a gravi rilievi disciplinari.

Le modalità di svolgimento del corso allievi guardie, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito o la formazione delle graduatorie saranno stabiliti con successivo apposito regolamento, continuandosi nel frattempo ad applicare le disposizioni di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; con lo stesso Regolamento saranno altresì, disciplinati i corsi di perfezionamento, specializzazione, qualificazione ed aggiornamento che possono essere svolti presso scuole allievi guardie di pubblica sicurezza, le scuole di specializzazione, i centri di addestramento ed i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 13.

Per i sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, agli effetti della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1801, i decreti di riliquidazione delle pensioni, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, sono comunicati con ruolo provvisorio di variazio-

ne alle competenti direzioni provinciali del Tesoro per la disposizione del pagamento del nuovo trattamento di quiescenza, salvo conguaglio per eventuali rettifiche e salvo, in ogni caso, in attesa della ricezione dei ruoli predetti la corresponsione dell'acconto previsto dal secondo comma dell'articolo 6 del citato decreto.

ART. 14.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è devoluta alla competenza del prefetto. Il compenso spettante ai medici incaricati sarà pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministero dell'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministeri del tesoro e della sanità ».

ART. 15.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.